

**ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare -
impugnazioni – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6826 del 24/03/2014**

Revisione della sentenza disciplinare - Novità degli elementi di prova - Necessità -
Rivalutazione dei fatti già esaminati - Esclusione - Istanza di revisione per l'applicazione
dell'esimente di cui all'art. 3 bis, d.lgs. n. 109 del 2006 - Esclusione - Fondamento. Corte di
Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6826 del 24/03/2014

La revisione della sentenza emessa dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della
magistratura è ammissibile solo in presenza di elementi di prova nuovi, mentre è preclusa la
mera rivalutazione dei fatti già esaminati, nonché della fondatezza giuridica delle ragioni e delle
conclusioni della pronuncia impugnata. Ne consegue che l'istanza di revisione non può essere
finalizzata al riconoscimento dell'esimente della scarsa rilevanza del fatto di cui all'art. 3 bis del
d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la quale presuppone la sussistenza della materialità dell'illecito
contestato limitandosi ad escluderne la punibilità in considerazione dell'irrilevanza del fatto.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6826 del 24/03/2014